



## TRIBUNALE DI FOGGIA

*Sezione Fallimentare*

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:

dott. Rosella Anna <b>Modarelli</b>	Presidente
dott. Caterina <b>Lazzara</b>	Giudice rel.
dott. Antonio <b>Lacatena</b>	Giudice

riunito in camera di consiglio;

sentito il Giudice Delegato in merito alla proposta di concordato preventivo, e relativo piano dalla BOUTIQUE BARBARO TAM TAM S.N.C. DI BARBARO RAFFAELE & C. , 03399580715, PIAZZA SAN GIOVANNI n. 6 - LUCERA , esaminati gli atti;

Premesso

- con ricorso depositato il 22/2/2020 la BOUTIQUE BARBARO TAM TAM S.N.C. DI BARBARO RAFFAELE & C., 03399580715 , con sede in Lucera, Via Bari 11, svolgente attività di commercio al minuto di abbigliamento ed accessori di abbigliamento, ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, con assegnazione del termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione;
- con decreto del 9/4/2020 il Tribunale ha assegnato il termine di 120 giorni per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 161 l. fall., ovvero per la presentazione del ricorso per omologazione di accordo di ristrutturazione dei debiti, nominando Commissario Giudiziale il dott. Domenico Calvano;
- con decreto del 9/9/2020 il Tribunale, su istanza della ricorrente, ha prorogato di 60 giorni il termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione;
- in data 4/12/2020 la ricorrente ha depositato la proposta, il piano e la documentazione;
- con decreto del 24/3/2021 il Tribunale, sollevati dei rilievi alla proposta ed al piano presentati, ha assegnato alla Boutique Barbaro termine di 15 giorni per apportare le necessarie integrazioni al piano, per produrre eventuale documentazione, e per fornire chiarimenti;
- con memoria del 7/4/2021 la ricorrente offriva i chiarimenti e le integrazioni richieste;

- con decreto del 26/5/2021 il Tribunale, ritenuti non superati alcuni rilievi sollevati con il decreto del 24/3/2021, ha assegnato alla Boutique Barbaro ulteriore termine di 15 giorni per depositare il Business Plan o i Bilanci di previsione, di durata pari alla durata quinquennale del piano, e per apportare le necessarie integrazioni al piano e produrre documentazione integrativa;
- con memoria del 14/6/2021, depositata il 16/6/2021, e con ulteriore memoria e documentazione depositate il 28/6/2021 la società ricorrente integrava la documentazione a sostegno del piano, sulla scorta di quanto richiesto dal tribunale producendo, in particolare, business plan quinquennale, pari alla durata del piano di concordato;
- con decreto del 14/7/2021 il Tribunale dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo della BOUTIQUE BARBARO TAM TAM S.N.C. DI BARBARO RAFFAELE & C., ordinando la convocazione dei creditori per l'udienza del 2/12/2021;
- con separato decreto del 31/8/2021 veniva disposta la procedura competitiva ex art. 186 bis L.Fall. per la vendita dell'azienda;
- con memoria depositata l'8/11/2021 la società ricorrente depositava, a norma dell'art. 172 L.Fall., nel termine di 15 giorni prima dell'adunanza dei creditori, una modifica della proposta concordataria, con documentazione allegata, completa della attestazione riguardo alla veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario come modificato;
- con decreto del GD del 13/11/2021 veniva disposto il rinvio dell'adunanza dei creditori (a data da fissarsi da parte del Tribunale, deputato a vagliare la proposta modificata);
- con decreto del 24/11/2021 il Tribunale, qualificata la proposta ed il piano come modificati come un nuovo piano, procedeva a nuovo vaglio di ammissibilità, all'esito del quale dichiarava nuovamente aperta la procedura di concordato secondo il nuovo piano depositato l'8/11/2021, confermando il CG già nominato, disponendo l'apertura della procedura competitiva ex art. 163 bis L.Fall., e ordinando l'adunanza dei creditori per il giorno 24/3/2022;
- con decreto del GD del 28/12/2021 venivano fissate le modalità di espletamento della procedura competitiva ex art. 163 L.Fall.;
- in data 10/2/2022 veniva espletata la procedura competitiva, ed in mancanza di ulteriori offerte, la procedura si concludeva con l'aggiudicazione provvisoria alla "B STORE MULTIBRAND s.r.l.";
- con memoria depositata il 23/3/2022 la società ricorrente depositava "*Nuova proposta di concordato con rinuncia alla precedente proposta depositata in data 8 novembre 2021*", e documentazione allegata. La società dichiarava di rinunciare alla proposta ed al piano presentati l'8/11/2021, e formulava una nuova proposta con un nuovo piano. Rappresentava che in data 3/2/2022 era stato emesso da parte dell'Agenzia delle Entrate l'Avviso di Accertamento n. TVK02010013272022, con il quale si richiedeva alla società il pagamento dell'ulteriore importo di

€ 883.228,53 (di cui euro 883.219,78 privilegiato ed euro 8,75 chirografario), in aggiunta all'importo di cui alla precedente precisazione del credito del 2 febbraio 2021 di euro 64.431,31;  
- in data 24/3/2022 veniva svolta l'adunanza dei creditori, durante la quale nessun creditore esprimeva il proprio voto.

#### Considerato

Con atto depositato il 23/3/2022, la ricorrente BOUTIQUE BARBARO TAM TAM S.N.C. DI BARBARO RAFFAELE & C. ha dichiarato di rinunciare ed ha rinunciato alla proposta ed al piano presentati l'8/11/2021. La rinuncia alla domanda di concordato si sostanzia in una rinuncia agli atti, non richiede accettazione delle controparti e determina l'improcedibilità della procedura, onde la procedura di concordato di cui al piano originariamente depositato il 4/12/2020, modificato (con modifiche sostanziali tali da configurare un nuovo piano) l'8/11/2021, deve essere dichiarata improcedibile.

Deve, a questo punto, vagliarsi la nuova proposta di concordato, con nuovo piano e nuova documentazione, depositati il 23/3/2022. La nuova proposta è inammissibile.

Seppur è indubbio che al debitore concordatario sia riconosciuta la facoltà di modificare la proposta di concordato, nondimeno detta facoltà deve essere esercitata nel rispetto dei termini processuali imposti dalla normativa: il limite temporale alla modifica della proposta è quello contenuto nell'art. 172 l.fall. secondo cui «le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a quindici giorni prima dell'adunanza dei creditori». Devono, pertanto, ritenersi inammissibili, alla luce del dettato normativo, le proposte modificative che intervengano oltre l'anzidetto termine.

Ne discende, altresì, che una nuova proposta ed un nuovo piano esigono la chiusura della precedente procedura e l'apertura di una nuova, senza che, invece, la nuova procedura possa innestarsi, come nel caso di specie ha ritenuto di procedere la società ricorrente, nella procedura già aperta, persino giunta alla data dell'adunanza dei creditori quando non possono più essere apportate neppure mere modifiche al piano.

L'inammissibilità della nuova proposta discende quindi anche dalla mancata previa chiusura della procedura di concordato pendente. Ha chiarito, invero, la Cassazione nella sentenza n. 495/2015 che l'ammissione alla procedura di concordato preventivo impedisce *ex se* la proposizione di una nuova ed autonoma domanda di concordato rispetto a quella originaria: il debitore non può modificare la proposta di concordato scaduto il termine previsto all'art. 172 l.fall. e tale prescrizione normativa non può essere superata dal deposito di una nuova ed autonoma procedura, pendente la prima («[...] non è configurabile una ulteriore domanda di concordato con carattere di autonomia rispetto a quella originaria –che dia, cioè, luogo a una nuova e separata procedura, che ricominci dal suo inizio con l'audizione del debitore– perché con riguardo al medesimo

imprenditore e alla medesima insolvenza il concordato non può che essere unico, e dunque unica la relativa procedura ed il suo esito”).

La proposta di concordato, al netto di possibili modifiche, rimane, dunque, una soltanto, onde la proposizione di nuova proposta all'interno della medesima procedura deve ritenersi inammissibile. La nuova proposta depositata dalla BOUTIQUE BARBARO TAM TAM S.N.C. DI BARBARO RAFFAELE & C. il 23/3/2022, pendente procedura di concordato preventivo non ancora definita, è dunque inammissibile. Non senza aggiungere che della possibilità di modifica del piano offerta all'imprenditore dalla richiamata previsione di cui all'art. 172 co. 2 l.Fall. la società ricorrente si è già avvalsa (tanto che lo slittamento dell'adunanza dei creditori è stata determinata dalle modifiche sostanziali apportate al piano nel termine di 15 gg. prima la data fissata per l'adunanza).

### **P Q M**

1. dichiara improcedibile, per rinuncia, la procedura di concordato preventivo promossa dalla BOUTIQUE BARBARO TAM TAM S.N.C. DI BARBARO RAFFAELE & C., 03399580715, PIAZZA SAN GIOVANNI 6 - LUCERA, con piano depositato il 4/12/2020, modificato dal nuovo piano depositato l'8/11/2021;
2. dichiara inammissibile la nuova proposta di concordato depositata, unitamente al relativo piano e documentazione, il 23/3/2022.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

*Foggia, così deciso nella camera di consiglio del 13/04/2022 .*

Il Giudice est.  
*dott. Caterina Lazzara*

Il Presidente  
*dott. Rosella Anna Modarelli*